

**UNIONE DEI COMUNI DELLA
VERSILIA**

Provincia di Lucca

**BILANCIO DI PREVISIONE
2021 - 2023**

NOTA INTEGRATIVA

Premessa

Il principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio (allegato 4/1 del d.lgs.118/2011) prevede, per gli enti che adottano la contabilità finanziaria potenziata, la stesura della nota integrativa al bilancio di previsione, ovvero una relazione esplicativa dei contenuti del bilancio.

Il nuovo sistema contabile armonizzato disciplinato dal D. lgs. 118/2011 e dal D.P.C.M. 28/12/2011 ha comportato una serie di innovazioni dal punto di vista finanziario e contabile nonché programmatico gestionale di cui le più importanti sono:

1. nuovi schemi di bilancio con una diversa struttura delle entrate e delle spese;
2. previsione delle entrate e delle spese in termini di cassa per il primo esercizio di riferimento;
3. diverse attribuzioni in termini di variazioni di bilancio; quelle relative alla cassa e alle spese di personale per modifica delle assegnazione interne ai Servizi diventano di competenza della Giunta;
4. nuovi principi contabili, tra i quali quello della competenza finanziaria potenziata che comporta, tra l'altro, la costituzione obbligatoria secondo specifiche regole del Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità (FCDE, ex Fondo Svalutazione Crediti) e del Fondo Pluriennale Vincolato (FPV);
5. previsione di nuovi piani dei conti integrati sia a livello finanziario che a livello economico patrimoniale;
6. nuovo Documento Unico di Programmazione DUP in sostituzione della Relazione Previsionale e Programmatica.

Tutte le predette innovazioni sono contenute nei nuovi principi contabili consultabili sul sito appositamente predisposto dalla Ragioneria Generale dello Stato:

<http://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/e-GOVERNME1/ARCONET/>

Tra i nuovi allegati da predisporre è stata inserita la “nota integrativa”, un documento con il quale si completano ed arricchiscono le informazioni del bilancio.

La nota integrativa ha la funzione di integrare i dati quantitativi esposti negli schemi di bilancio al fine di rendere più chiara e significativa la lettura dello stesso.

La nota integrativa al bilancio di previsione di cui alla lettera, presenta almeno i seguenti contenuti:

1. i criteri di valutazione adottati per la formulazione delle previsioni, con particolare riferimento agli stanziamenti riguardanti gli accantonamenti al fondo crediti di dubbia esigibilità, dando illustrazione dei crediti per i quali non è previsto l'accantonamento a tale fondo;
2. L'elenco analitico delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione presunto al 31 dicembre dell'esercizio precedente, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, dai trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall'ente;
3. L'elenco analitico degli utilizzi delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione presunto, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, dai trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall'ente;
4. L'elenco degli interventi programmati per spese di investimento finanziati col ricorso al debito e con le risorse disponibili;
5. Nel caso in cui gli stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato comprendono anche investimenti ancora in corso di definizione, le cause che non hanno reso possibile porre in essere la programmazione necessaria alla definizione dei relativi cronoprogrammi;
6. L'elenco delle garanzie principali o sussidiarie prestate dall'ente a favore di enti e di altri soggetti ai sensi delle leggi vigenti;
7. Gli oneri e gli impegni finanziari stimati e stanziati in bilancio, derivanti da contratti relativi a strumenti finanziari derivati o da contratti di finanziamento che includono una componente derivata;

8. L'elenco dei propri enti ed organismi strumentali, precisando che i relativi bilanci consuntivi sono consultabili nel proprio sito internet fermo restando quanto previsto per gli enti locali dall'articolo 172, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
9. L'elenco delle partecipazioni possedute con l'indicazione della relativa quota percentuale;
10. Altre informazioni riguardanti le previsioni, richieste dalla legge o necessarie per l'interpretazione del bilancio.

Criteri di valutazione adottati per la formulazione delle previsioni, gli accantonamenti per le spese potenziali e il fondo crediti di dubbia esigibilità

La formulazione delle previsioni è stata effettuata, per ciò che concerne la spesa, tenendo conto delle spese sostenute in passato, delle spese obbligatorie, di quelle consolidate e di quelle derivanti da obbligazioni già assunte in esercizi precedenti. Analogamente, per la parte entrata, l'osservazione delle risultanze degli esercizi precedenti è stata alla base delle previsioni ovviamente tenendo conto delle possibili variazioni. In generale sono stati applicati tutti i principi derivanti dalla partecipazione alla nuova contabilità.

Previsioni di competenza

Le previsioni di competenza per gli anni 2021, 2022 e 2023 confrontate con le previsioni definitive dell'anno 2020 sono così formulate:

RIEPILOGO GENERALE ENTRATE PER TITOLI					
TIT	DENOMINAZIONE	PREV.DEF.2020	PREVISIONI 2021	PREVISIONI 2022	PREVISIONI 2023
	Fondo pluriennale vincolato per spese correnti		28.160,00		
	Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale		13.800,00		
	Utilizzo avanzo di Amministrazione	44270,53			
	<i>- di cui avanzo vincolato utilizzato anticipatamente</i>	0,00			
	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa				
1	Trasferimenti correnti	1.823.188,14	1.703.350,00	1.542.500,00	1.511.500,00
3	Entrate extratributarie	438.000,00	279.000,00	264.000,00	264.000,00
4	Entrate in conto capitale	300.000,00	415.374,20	143.000,00	110.000,00
5	Entrate da riduzione di attività finanziarie				
6	Accensione prestiti				
7	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00
9	Entrate per conto terzi e partite di giro	1.395.000,00	1.310.000,00	1.310.000,00	1.310.000,00
	TOTALE	4.556.188,14	4.307.724,20	3.859.500,00	3.795.500,00
	TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	4.600.458,67	4.349.684,20	3.859.500,00	3.795.500,00

RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER TITOLI

TITOLO	DENOMINAZIONE		PREV. DEF.2020	PREVISIONI 2021	PREVISIONI 2022	PREVISIONI 2023
	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE			0,00	0,00	0,00
1	SPESE CORRENTI	previsione di competenza	2.182.278,49	1.892.673,95	1.719.903,84	1.687.128,18
		<i>di cui già impegnato</i>		82.001,45	10.984,63	0,00
		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(28.160,00)	0,00	(0,00)	(0,00)
2	SPESE IN CONTO CAPITALE	previsione di competenza	348.878,60	472.174,20	154.000,00	122.000,00
		<i>di cui già impegnato</i>		18.800,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(13.800,00)	0,00	(0,00)	(0,00)
3	SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui già impegnato</i>		0,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	0,00	(0,00)	(0,00)
4	RIMBORSO DI PRESTITI	previsione di competenza	74.301,58	74.836,05	75.596,16	76.371,82
		<i>di cui già impegnato</i>		0,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	0,00	(0,00)	(0,00)
5	CHIUSURA ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE	previsione di competenza	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00
		<i>di cui già impegnato</i>		0,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	0,00	(0,00)	(0,00)
7	SPESE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	previsione di competenza	1.395.000,00	1.310.000,00	1.310.000,00	1.310.000,00
		<i>di cui già impegnato</i>		0,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	0,00	(0,00)	(0,00)
	TOTALE TITOLI	previsione di competenza	4600458,67	4349684,20	3859500,00	3795500,00
		<i>di cui già impegnato</i>		100801,45	10984,63	0,00
		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	-41960,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	previsione di competenza	4600458,67	4349684,20	3859500,00	3795500,00
		<i>di cui già impegnato*</i>		100801,45	10984,63	0,00
		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	-41960,00	0,00	0,00	0,00

FONDO CREDITI DUBBIA ESIGIBILITA' (FCDE)

Accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità

L'allegato n. 2/4 "Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria" richiamato dall'art. 3 del Decreto Legislativo 23 giugno 2011 n. 118 così come modificato dal decreto Legislativo 10 agosto 2014 n. 126, in particolare al punto 3.3 e all'esempio n. 5 in appendice, disciplina l'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità a fronte di crediti di dubbia e difficile esazione accertati nell'esercizio.

A tal fine è previsto che nel bilancio di previsione venga stanziata una apposita posta contabile, denominata "Accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità" il cui ammontare è determinato in considerazione della dimensione degli stanziamenti relativi ai crediti che si prevede si formeranno nell'esercizio, della loro natura e dell'andamento del fenomeno negli ultimi cinque esercizi precedenti.

Tale accantonamento non risulterà oggetto di impegno e genererà pertanto un'economia di bilancio destinata a confluire nel risultato di amministrazione come quota accantonata.

Ai sensi del comma 79 della legge di bilancio del 2020, l'Unione dei comuni della Versilia ha applicato per le annualità 2021, 2022 e 2023 il fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE) applicando la percentuale del 100%.

In via generale non richiedono l'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità i trasferimenti da altre amministrazioni pubbliche, i crediti assistiti da fidejussione e le entrate tributarie accertate per cassa.

La determinazione dell'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità è stata preceduta da una dettagliata e puntuale analisi delle partite creditorie dell'Ente.

Si è pertanto provveduto a:

1. Individuare le poste di entrata stanziata che possono dare luogo alla formazione di crediti dubbia e difficile esazione.

E' stata individuata esclusivamente, quale risorsa d'incerta riscossione, l'entrata da corsi da privati dell'Agenzia formativa dell'ente.

2. calcolare, per ciascun capitolo, la media semplice del rapporto tra incassi (in competenza e residui) e accertamenti degli ultimi cinque esercizi.

Per il calcolo dell'accantonamento è stata applicata la media semplice relativa al periodo 2015/2019.

3. determinare l'importo dell'accantonamento annuale del Fondo da iscrivere in bilancio.

La tabella evidenzia la modalità di calcolo applicate al solo capitolo avente ad oggetto:"Entrate per corsi di formazione professionale da privati":

UNIONE DEI COMUNI DELLA VERSILIA

Cap	Descrizione	Stanz. Assest.	% di stanziamento accantonato al fondo nel rispetto del principio contabile applicato 3.3	Importo Fondo 100% 2021	Importo Fondo 100% 2022	Importo Fondo 100% 2023
165	Entrate per corsi di formazione professionale da privati	30.000,00	35,4857	10.645,71		
165	Entrate per corsi di formazione professionale da privati	35.000,00	35,4857		12.420,00	12.420,00

Fondo di riserva

La quantificazione del fondo di riserva è pari al 0,40% delle spese correnti, in ottemperanza a quanto previsto dall'art.166 del D. Lgs. 267/2000 quale misura minima prevista.

Non facendo ricorso all'anticipazione di tesoreria non è necessario incrementare del 50% la quota d'obbligo, la cui metà dovrà essere comunque riservata a spese indifferibili ed urgenti.

Fondo di riserva di cassa

Per l'anno 2021 è stato inoltre stanziato un fondo di riserva di cassa dell'importo di € 5.000,00, non inferiore alla misura minima prevista, dello 0,20% delle spese finali previste in bilancio (art. 166, comma 2-*quater*, del D. Lgs. n. 267/2000).

Fondo accantonamenti per passività potenziali

Nel bilancio di previsione non sono stati previsti accantonamenti per passività potenziali ai sensi dell'art 1, commi da 550 a 562, L. n. 147/2013.

Fondo di garanzia debiti commerciali

A decorrere dall'anno 2021, è iscritto nella parte corrente del bilancio nella missione 20 programma 03 un accantonamento denominato "Fondo di garanzia debiti commerciali", sul quale non è possibile disporre impegni e pagamenti, che a fine esercizio confluisce nella quota libera del risultato di amministrazione. (art. 1, c. 859 e 862, Legge 30 dicembre 2018, n. 145).

L'iscrizione del fondo in bilancio è obbligatorio se il debito commerciale residuo rilevato alla fine dell'esercizio precedente non si sia ridotto almeno del 10% rispetto a quello del secondo esercizio precedente. In ogni caso le medesime misure non si applicano se il debito commerciale residuo scaduto, di cui al citato articolo 33 del decreto legislativo n. 33 del 2013, rilevato alla fine dell'esercizio precedente, non è superiore al 5 per cento del totale delle fatture ricevute nel medesimo esercizio (art. 1, c. 859, lett. a, e c. 868).

Verificandosi le predette condizioni, lo stanziamento del fondo deve essere pari al 5% degli stanziamenti di spesa per acquisto di beni e servizi dell'esercizio in corso, con esclusione di quelli finanziati con risorse aventi vincolo di destinazione. (art. 1, c. 859, lett. a, c. 862, lett. a, e c. 863).

L'iscrizione del fondo in bilancio è, inoltre, obbligatoria anche se il debito commerciale residuo rilevato alla fine dell'esercizio precedente si sia ridotto di oltre il 10% rispetto a quello del secondo esercizio precedente, ma presentano un indicatore di ritardo annuale dei pagamenti, calcolato sulle fatture ricevute e scadute nell'anno precedente, non rispettoso dei termini di pagamento delle transazioni commerciali (art. 1, c. 859, lett. b).

Verificandosi la predetta condizione, lo stanziamento del fondo deve essere pari (art. 1, c. 862, lett. a, b, c, d e c. 863):

- a) al 5 per cento degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, in caso di mancata riduzione del 10 per cento del debito commerciale residuo oppure per ritardi superiori a sessanta giorni, registrati nell'esercizio precedente;
- b) al 3 per cento degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, per ritardi compresi tra trentuno e sessanta giorni, registrati nell'esercizio precedente;
- c) al 2 per cento degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, per ritardi compresi tra undici e trenta giorni, registrati nell'esercizio precedente;
- d) all'1 per cento degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, per ritardi compresi tra uno e dieci giorni, registrati nell'esercizio precedente.

I tempi di pagamento e di ritardo sono elaborati mediante la piattaforma elettronica per la gestione telematica del rilascio delle certificazioni dei crediti (art. 1, c. 861).

I tempi del ritardo sono calcolati tenendo conto anche delle fatture scadute che gli enti non hanno ancora provveduto a pagare.

Nel corso dell'esercizio l'accantonamento al fondo è adeguato alle variazioni di bilancio relative agli stanziamenti di spesa per acquisto di beni e servizi, con esclusione di quelli finanziati con risorse aventi vincolo di destinazione. Il Fondo di garanzia debiti commerciali accantonato nel risultato di amministrazione è liberato nell'esercizio successivo a quello in cui risultano rispettati i parametri di riduzione dei tempi di pagamento e la riduzione dell'ammontare complessivo dei propri debiti commerciali. (art. 1, c. 863).

Per il solo anno 2019, gli indicatori relativi al ritardo annuale dei pagamenti e al debito commerciale residuo da rilevare ai fini dell'accantonamento a fondo garanzia debiti commerciali possono essere elaborati sulla base delle informazioni presenti nelle registrazioni contabili dell'ente e non sulla base dei dati presenti nella PCC. Gli enti che si avvalgono di tale facoltà effettuano la comunicazione alla PCC dell'ammontare complessivo dello stock di debiti commerciali residui scaduti e non pagati al 31 dicembre 2019, anche se hanno adottato SIOPE+.

L'Ente si trova nelle condizioni previste dalla norma alla lettera a) sopra richiamata e pertanto è tenuto ad iscrivere in bilancio il Fondo di garanzia debiti commerciali così determinato.

Atteso che la Piattaforma dei Crediti Commerciali (PCC), relativamente all'Unione dei Comuni della Versilia, riporta i dati appresso indicati:

- Stock del debito scaduto e non pagato elaborato da PCC al 31/12/2019:

€ 10.912,28

- Stock del debito scaduto e non pagato elaborato da PCC al 31/12/2020:

€. 22.358,89

- Importo dei documenti ricevuti nell'esercizio 2020:

€ 273.192,68

- Tempo medio ponderato di ritardo dei pagamenti:

42 giorni

Lo stanziamento di spesa per l'acquisto di beni e servizi iscritti nel Bilancio di previsione 2021-2023 con specifico riferimento all'esercizio in corso è pari ad €. 980.500,00 e quindi l'ammontare del Fondo di garanzia debiti commerciali è pari ad €. 49.025,00.

La comunicazione del debito scaduto e non pagato di cui all'art. 1, comma 867, della Legge n. 145/2018, e s.m.i., relativa all'ammontare complessivo dello stock di debiti commerciali residui scaduti e non pagati al 31 dicembre 2020, è stata regolarmente inviata nei termini di legge al MEF tramite la PCC;

Elenco analitico delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione presunto al 31 dicembre dell'esercizio precedente, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, dai trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall'ente.

In occasione della predisposizione del bilancio di previsione è necessario procedere alla determinazione del risultato di amministrazione presunto, che consiste in una previsione ragionevole del risultato di amministrazione dell'esercizio precedente, formulata in base alla situazione dei conti alla data di elaborazione del bilancio di previsione.

Costituiscono quota vincolata del risultato di amministrazione le entrate accertate e le corrispondenti economie di bilancio:

- a) nei casi in cui la legge o i principi contabili generali e applicati della contabilità finanziaria individuano un vincolo di specifica destinazione dell'entrata alla spesa;
- b) derivanti da mutui e finanziamenti contratti per il finanziamento di investimenti determinati;
- c) derivanti da trasferimenti erogati a favore dell'ente per una specifica destinazione;
- d) derivanti da entrate straordinarie, non aventi natura ricorrente, accertate e riscosse cui l'amministrazione ha formalmente attribuito una specifica destinazione.

La quota accantonata del risultato di amministrazione è costituita da:

1. l'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità (principio 3.3);
2. gli accantonamenti a fronte dei residui passivi perenti (solo per le regioni, fino al loro smaltimento);
3. gli accantonamenti per le passività potenziali (fondi spese e rischi).

La proposta di bilancio 2021-2023 viene presentata prima dell'approvazione del Rendiconto di gestione 2020, al momento quindi si dispone del dato dell'avanzo di amministrazione presunto all'inizio dell'esercizio 2021 e la sua suddivisione in quote accantonate e quote vincolate, ad eccezione del fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE) applicato al 100%, verrà effettuata in sede di riaccertamento dei residui ed in sede di approvazione del rendiconto 2020.

L'equilibrio complessivo della gestione 2021-2023 è stato pertanto conseguito senza l'applicazione del risultato di amministrazione.

Si riporta la tabella dimostrativa del risultato di amministrazione presunto allegato al bilancio di previsione:

TABELLA DIMOSTRATIVA DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO

1) Determinazione del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2020:

+ Risultato di amministrazione iniziale dell'esercizio 2020	1.094.183,96
+ Fondo pluriennale vincolato iniziale dell'esercizio 2020	0,00
+ Entrate già accertate nell'esercizio 2020	2.304.165,31
- Uscite già impegnate nell'esercizio 2020	2.231.559,56
- Riduzione dei residui attivi già verificatesi nell'esercizio 2020	0,00
+ Incremento dei residui attivi già verificatesi nell'esercizio 2020	0,00
+ Riduzione dei residui passivi già verificatesi nell'esercizio 2020	0,00
 = Risultato di amministrazione dell'esercizio 2020 alla data di redazione del bilancio di previsione dell'anno 2021	 1.166.789,71
+ Entrate che prevedo di accertare per il restante periodo dell'esercizio 2020	0,00
- Spese che prevedo di impegnare per il restante periodo dell'esercizio 2020	0,00
- Riduzione dei residui attivi presunta per il restante periodo dell'esercizio 2020	0,00
+ Incremento dei residui attivi presunta per il restante periodo dell'esercizio 2020	0,00
+ Riduzione dei residui passivi presunta per il restante periodo dell'esercizio 2020	0,00
- Fondo pluriennale vincolato dell'esercizio 2020	41.960,00

= A) Risultato di amministrazione presunto al 31/12/2020 **1.124.829,71**

2) Composizione del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2020:

Parte accantonata	
Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31.12.2020	10.645,71
Fondo anticipazioni liquidità	0,00
Fondo perdite società partecipate	0,00
Fondo contenzioso	0,00
Altri accantonamenti	0,00
B) Totale parte accantonata	10.645,71

Parte vincolata	
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili	0,00
Vincoli derivanti da trasferimenti	0,00
Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui	0,00
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente	0,00
Altri vincoli	0,00

C) Totale parte vincolata **0,00**

Parte destinata agli investimenti

D) Totale destinata agli investimenti **0,00**

E) Totale parte disponibile (E=A-B-C-D) **1.114.184,00**

Se E è negativo, tale importo è iscritto tra le spese del bilancio di previsione come disavanzo da ripianare

3) Utilizzo quote vincolate del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2020:

Utilizzo quota vincolata	
Utilizzo vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili	0,00
Utilizzo vincoli derivanti da trasferimenti	0,00
Utilizzo vincoli derivanti dalla contrazione di mutui	0,00
Utilizzo vincoli formalmente attribuiti dall'ente	0,00
Utilizzo altri vincoli	0,00
Totale utilizzo avanzo di amministrazione presunto	0,00

Fondo pluriennale vincolato

Il FPV è un saldo finanziario costituito da risorse già accertate destinate al finanziamento di obbligazioni passive dell'ente già impegnate, ma esigibili in esercizi successivi a quello in cui è stata accertata l'entrata.

Secondo il nuovo principio contabile della competenza finanziaria potenziata gli impegni finanziati da entrate a specifica destinazione, di parte corrente o investimenti, sono imputati negli esercizi in cui l'obbligazione diventerà esigibile. Questo comporta che lo stanziamento di spesa riconducibile all'originario finanziamento può essere ripartito pro-quota in più esercizi, attraverso l'impiego del cosiddetto "Fondo Pluriennale Vincolato". Il FPV ha proprio lo scopo di fare convivere l'imputazione della spesa secondo questo principio (competenza potenziata) con l'esigenza di evitare la formazione di componenti di avanzo o disavanzo artificiose, e questo a partire dalla nascita del finanziamento e fino all'esercizio in cui la prestazione connessa con l'obbligazione passiva avrà termine. Questa tecnica contabile consente di evitare sul nascere la formazione di residui passivi che, nella nuova ottica, hanno origine solo da debiti effettivamente liquidi ed esigibili sorti nello stesso esercizio di imputazione contabile. Il fenomeno dell'accumulo progressivo di residui attivi e passivi di esito incerto e d'incerta collocazione temporale, pertanto, non trova più spazio nel nuovo ordinamento degli enti locali. La normativa in materia contabile estende l'impiego della tecnica del fondo pluriennale anche a casistiche diverse da quelle connesse con spese finanziate da entrate a specifica destinazione, ma solo per limitati casi e circostanze particolari espressamente previste dalla legge.

Per entrare più nel dettaglio: nella parte spesa, la quota di impegni esigibili nell'esercizio restano imputati alle normali poste di spese, mentre il FPV /U accoglie la quota di impegni che si prevede non si tradurranno in debito esigibile nell'esercizio di riferimento, in quanto imputabile agli esercizi futuri. L'importo complessivo di questo fondo (FPV/U), dato dalla somma di tutte le voci riconducibili a questa casistica, è stato poi ripreso tra le entrate del bilancio immediatamente successivo (FPV/E) in modo da garantire, sul nuovo esercizio, la copertura della parte dell'originario impegno rinviata al futuro. Viene così ad essere mantenuto in tutti gli anni del bilancio il pareggio tra l'entrata (finanziamento originario oppure fondo pluriennale vincolato in entrata) e la spesa complessiva dell'intervento previsto (somma dell'impegno imputato nell'esercizio di competenza e della parte rinviata al futuro; quest'ultima, collocata nelle poste riconducibili al fondo pluriennale di uscita). Il valore complessivo del fondo pluriennale al 31/12 di ciascun esercizio è dato dalla somma delle voci di spesa relative a procedimenti sorti in esercizi precedenti (componenti pregresse del FPV/U) e dalle previsioni di uscita riconducibili al bilancio in corso (componente nuova del FPV/U).

Nel bilancio di previsione 2021-2023 è prevista la somma complessiva di € 41.960,00 di fondo pluriennale vincolato suddiviso in €. 28.160,00 per spese correnti ed in €. 13.800,00 per spese in conto capitale a seguito di variazioni di esigibilità richieste dai responsabili dell'ente nel corso dell'anno 2020.

Elenco degli interventi programmati per spese di investimento finanziati con il ricorso al debito e con le risorse disponibili.

Nell'ambito del nuovo documento di programmazione finanziaria non sono previsti interventi finanziati con ricorso all'indebitamento.

Per il dettaglio della programmazione degli investimenti affrontati con altre risorse disponibili e altri finanziamenti si rinvia all'apposita sezione del Documento unico di programmazione.

Elenco delle garanzie principali o sussidiarie prestate dall'ente a favore di enti e di altri soggetti ai sensi delle leggi vigenti.

L'Unione dei comuni della Versilia non ha rilasciato alcuna garanzia.

Oneri e impegni finanziari stimati e stanziati in bilancio, derivanti da contratti relativi a strumenti finanziari derivati o da contratti di finanziamento che includono una componente derivata.

L'Ente non ha stipulato contratti relativi a strumenti finanziari derivati o comunque contratti di finanziamento che includono una componente derivata.

Elenco delle società possedute con l'indicazione della relativa quota percentuale.

Si riporta l'elenco degli enti e delle società dell'Unione dei comuni della Versilia

Denominazione	Tipologia	%	Risultati di bilancio 2016	Risultati di bilancio 2017	Risultati di bilancio 2018
Internazionale Marmi e Macchine Spa *	Società	0,01	- 894.249,00	- 964.797,00	- 894.322,00
Consorzio Forestale Alta Versilia *	Consorzio	25,00	0,00	0,00	- 5.523,00
Garfagnana Ambiente e Sviluppo Scarl	Società	4,99	La società è stata dichiarata fallita con provvedimento del Tribunale di Lucca n. 49 del 29/3/2017. L'ultimo bilancio approvato è dell'anno 2014.		

* le società non hanno ancora approvato il bilancio 2019

I bilanci delle società partecipate sono disponibili all'indirizzo internet:

<http://www.unionedicomunialtaversilia.lu.it/trasparenza-valutazione-e-merito/enti-controllati/societa-partecipate>

Revisione periodica delle partecipazioni (art.20, D.Lgs. 175/2016)

L'Ente ha provveduto con delibera di Giunta n. 12 del 27/09/2017, alla ricognizione delle società partecipate possedute, confermando con il presente provvedimento quanto previsto nel rendiconto al Piano Operativo di Razionalizzazione delle società partecipate inviato alla Corte dei Conti nel marzo 2016, specificando che la **Garfagnana Ambiente e Sviluppo S.c.a.r.l.**, con sede a Castelnuovo di Garfagnana (Lu) in via Vittorio Emanuele 9 Cap 55032 - P.Iva 01426480461 - ha avviato la procedura di fallimento con sentenza del Tribunale di Lucca n. 49 del 29 marzo 2017 e confermando la dismissione della partecipazione in **Internazionale Marmi e Macchine SpA**, con sede in Marina di Carrara (MS), Viale Galileo Galilei n. 133 P.Iva 00207170457, in quanto non necessaria per il perseguimento degli interessi pubblici e già da tempo avviata.

L'esito di tale ricognizione:

- è stato comunicato per via telematica al Dipartimento del Tesoro attraverso l'applicativo "Partecipazioni", con le modalità previste dall'art. 17 del D.L. 90/2014, convertito con modificazioni dalla Legge 114/2014, in data 20/10/2017
- è stato inviato alla Sezione Regionale di controllo della Corte dei Conti in data 23/10/2017;

L'Ente ha inoltre provveduto:

- con delibera di consiglio n. 17 del 21/12/2018 alla revisione periodica delle partecipazioni pubbliche ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. 175/2016.
- con delibera di consiglio n. 5 del 31/01/2020 è stato approvato il piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute ai sensi dell'art.20 del d.lgs 175/2006 alla data del 31.12.2018 e il piano è stato trasmesso alla Corte dei Conti tramite il portale del MEF - Dipartimento del Tesoro.
- con delibera di consiglio n. 15 del 21/12/2020 ha approvato la revisione periodica delle partecipazioni pubbliche ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. 175/2016, detenute al 31.12.2019.

Altre informazioni riguardanti le previsioni, richieste dalla legge o necessarie per l'interpretazione del bilancio.

Vengono allegate al bilancio i prospetti relativi all'utilizzo dei contributi e dei trasferimenti da parte degli organismi comunitari ed internazionali e quello delle funzioni delegate dalla Regione.

Seravezza, 12.03.2021

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Dott.ssa Marina Bernardi

